



PROVINCIA DI LECCE



COMUNE DI GALATINA

Progetto di adeguamento della coltivazione di una cava di calcare ex art. 29 d. lgs. 152/2006 sita in in località "San Giuseppe"

in attività con Determinazione n.213 del 10.05.2015 del
Dirigente Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia
foglio 73, P.lle 48, 49, 50, 36, 37, 38,40, 41, 42 e 162 ex 37 parte

Relazione

R6

Piano gestione rifiuti

PROPRIETA' : PIETRO DE PASCALIS srl - GALATINA (LE)

Data

Marzo 2019

TECNICI INCARICATI:

Geol. Luigi Candido



Ing. Tommaso Farenga

Consulenze e collaborazioni:
ing. Gaetano Nuzzo, geom. Domenico Ruggiero

Sommario

1 PREMESSA.....	2
2 CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE.....	3
3 PRODUZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE.....	4
4 STRUTTURA DI DEPOSITO.....	5
5 MATERIALI PROVENIENTI DALL'ESTERNO	6

1 PREMESSA

Il presente Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è stato elaborato seguendo nel dettaglio quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008) *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE* che è stato promulgato in attuazione della *Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE* così come modificato dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009* (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 - Supplemento Ordinario n. 138), entrata in vigore in data 10 luglio 2010. Allo stesso modo sono state consultate le varie precisazioni contenute, sempre a proposito dei rifiuti di estrazione, nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, predisposto dalla ditta Pietro De Pascalis s.r.l. con sede in Galatina alla Contrada San Giuseppe, Titolare dell'Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di escavazione, così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 117/2008, è volto a prevenire o a ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, incentivarne il recupero ed il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica, assicurarne lo smaltimento sicuro a breve e a lungo termine ed è strutturato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 117/2008.

L'attività di coltivazione da cui deriveranno i rifiuti di estrazione si svolge in Comune di Galatina (Provincia di Lecce), località San Giuseppe.

L'attività è rivolta alla coltivazione a cielo aperto per la produzione di ghiaie e sabbie calcaree per la produzione di granulati per essere utilizzati nelle attività legate all'edilizia ed in prevalenza per il confezionamento del calcestruzzo.

Il materiale di copertura e quello non giudicato utilizzabile durante l'escavazione, verrà utilizzato per la sistemazione morfologica ed ambientale della zona successivamente all'escavazione.

2 CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

L'attività prevede la coltivazione della porzione ghiaioso sabbiosa delle formazioni delle Sabbie di Levane e dei Ciottolami di Laterina tutte appartenenti al Gruppo di Monticello. Il materiale estratto sarà poi caricato sugli autocarri e trasportato agli impianti di trasformazione (frantumazione, selezione e lavaggio) posti al di fuori dell'area di cava.

Alla fine del processo di scavo sarà quindi prodotta una tipologia di rifiuto classificabile come:

- terra non inquinata così come definita all'art. 3 punto e del D.Lgs. 117/2008 (rappresenta il suolo vegetale asportato prima della scoperchiatura del materiale utile);

La copertura superficiale è costituita dall'alterazione della litologia sottostante appartenente alla formazione dei Calcari di Melissano affioranti, per mezzo di agenti esogeni che sviluppano la pedogenesi.

La parte più superficiale, rappresentata dal suolo (orizzonte pedologico), è classificabile come "terra non inquinata" ai sensi della definizione data dall'art. 3, punto e del D.Lgs. 117/2008: *"terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006"* e quindi può essere associato al codice CER 170504 *"terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03"*.

I materiali provenienti dallo scavo dell'orizzonte pedologico non saranno trattati con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né successivamente per la messa in posto nel ripristino dell'area estrattiva. I materiali della copertura superficiale saranno spostati per mezzo di dozer dotati di lama frontale e, se necessario, trasportati tramite camion; lo scopo del movimento è da un lato, la scoperchiatura del materiale utile, successivamente il ripristino morfologico dell'area oggetto di coltivazione.

3 PRODUZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

I rifiuti saranno prodotti solamente durante l'attività di scavo nella quale verranno prodotti i rifiuti classificati come terra non inquinata appartenenti allo sterile di copertura. Questo materiale classificato come rifiuto non pericoloso avente codice CER 170504, deriverà direttamente dall'operazione di scoperchiamento della formazione che verrà successivamente coltivata effettuato tramite dozer. Il materiale di scarto estratto verrà successivamente riutilizzato per il ripristino morfologico dell'area estrattiva. I rifiuti di estrazione in questione non subiranno nessun trattamento né chimico né fisico fino alla successiva messa in posto per il ripristino.

4 STRUTTURA DI DEPOSITO

Vista la tipologia di rifiuti di estrazione e il loro riutilizzo previsto dal presente piano di gestione, si ritiene che l'area dove verranno risistemati i rifiuti non debba essere classificata come struttura di deposito, ai sensi del articolo 3, punto r del D.Lgs. 117/2008 che recita *“Struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione, sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. (...)”*.

Si tratta infatti di utilizzare i rifiuti di estrazione per il riempimento di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività di escavazione e di utilizzo a fini di ripristino e ricostruzione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2008 in cui:

- a) è garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 117/2008;
- b) è impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4 del D.Lgs. 117/2008;
- c) è assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 del D.Lgs. 117/2008.

dott. geol. Luigi Candido

5 MATERIALI PROVENIENTI DALL'ESTERNO

Per la sistemazione morfologica finale prevista per la cava di inerti non è previsto l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava gestiti come rifiuti e quindi del sito di estrazione così come definito all'art. 3, punto hh del D.Lgs. 117/2008.

Galatina, 05 aprile 2019

dott. geol. Luigi Candido